



Registro atti privati n. 436

*CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE E ATTREZZATURE PER LABORATORIO ANALISI – AREA
SIERO - LOTTO 3 “SISTEMA ANALITICO INTEGRATO PER
PREANALITICA IMMUNOMETRIA E CHIMICA CLINICA ASL 3
GENOVESE”*

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica
Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a
Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell’anno 1960 e domiciliato a Genova,
in via D’Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T),
in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15,
codice fiscale 00849050109

E

Sig. Maurizio VERGARA nato a Roma (RM) il giorno 24 del mese di Luglio
dell’anno 1967, (codice fiscale VRGMRZ67L24H501O) che interviene quale
Procuratore Speciale (giusta poteri allo stesso conferiti con atto Repertorio n.
49.553/17.718, rilasciato dal Notaio Roberto Giacobini di Roma in data 8
settembre 2016) di Abbott S.r.L., con sede legale in Roma, Viale Giorgio
Ribotta, n. 9 – 00144, iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA RM-
928840, P.IVA 00076670595 (di seguito nominata, per brevità, anche
“Fornitore”) aggiudicataria del lotto 3 della gara d’appalto per la fornitura di
materiale e attrezzature per laboratorio analisi – Area Siero, giusto Decreto del
del Dirigente SUAR n. 4941-2021 del 05/08/2021.

PREMESSO

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | a) che la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito CRA) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che CRA provveda in via esclusiva, per conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all’acquisizione di beni e servizi sanitari; | |
| | b) che la L.R. n. n. 2 del 05/03/2021, a far data dal 01/05/2021, ha trasferito tutte le attività di CRA a Regione Liguria – Direzione Centrale Organizzazione – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, (di seguito S.U.A.R.); | |
| | c) che la fornitura di materiale e attrezzature per laboratorio analisi – Area Siero, rientra nella pianificazione delle attività di CRA adottata con Determina n. 401 del 29/10/2019 e nei successivi aggiornamenti; | |
| | d) che in esecuzione di quanto precede CRA ha espletato una procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in n. 6 lotti, per la fornitura di materiale e attrezzature per laboratorio analisi – Area Siero in favore delle AA.SS.LL. e del Policlinico San Martino della Regione Liguria, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 23/04/2020 e sulla GURI in data 29/04/2020; | |
| | e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al punto precedente relativamente al lotto 3 “Sistema analitico integrato per preanalitica immunometria e chimica clinica ASL 3 Genovese” e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; | |
| | f) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente | |

Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai

prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai

termini contenuti nel capitolato tecnico prestazionale

g) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Stazione Unica, la

documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che,

anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante

e sostanziale;

h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal

Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo

adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha

potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed

economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

i) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le

singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte,

attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

i) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità

civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente

Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Stazione

Unica nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima

Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse

dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di

Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione

contrattuale;

k) che S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o

attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

l) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

m) che nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione

stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante

l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente

sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa

previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) *NECA* – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle

convenzioni attivate dalla S.U.A.R.;

f) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento informatico generato

da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le

Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore

impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al

contempo la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della

Convenzione;

g) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato

ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di

consegna (RdC);

h) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad

amettere le Richieste di consegna

i) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai

Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti

comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti,

nonché il luogo ed i tempi di consegna;

j) *Importo della Fornitura*: l'importo della fornitura oggetto del singolo

Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

k) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente

	convenzione (IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara	
	moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa.	
	L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della	
	normativa vigente, come specificato in seguito	
	l) <i>Sede/i di consegna</i> : il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria	
	dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il	
	Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;	
	m) <i>Servizi connessi</i> : tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie	
	al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel	
	presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;	
	n) <i>Sito</i> : lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it ,	
	contenente un'area riservata alla Convenzione.	
	<u>Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile</u>	
	1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli	
	Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale	
	di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e	
	prestazioni contrattuali;	
	b) dagli atti di gara (Disciplinare di gara, Allegato 1 Capitolato tecnico	
	Prestazionale e relativi allegati) che costituiscono parte integrante del presente	
	contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14.bis del D. Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i.	
	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di	
	contratti di diritto privato.	

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di materiale e attrezzature per Laboratorio analisi – Aea Siero. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA.

2. L'*ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di

variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il

Fornitore fino a che l'Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle

opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA.

4. E' fatto divieto ad un'Amministrazione contraente, che ha in corso di

esecuzione un *OdF*, di emettere un nuovo *OdF* prima dell'esaurimento

dell'*OdF* precedente; l'*OdF* emesso dalla stessa Amministrazione Contraente

nel corso di validità ed efficacia di un precedente *OdF* è da ritenersi nullo; in

tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e

S.U.A.R. e comunicare loro la non validità dell'*OdF* ricevuto.

5. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di

malfunzionamento, S.U.A.R. comunicherà al Fornitore ed alle

Amministrazioni contraenti la modalità alternativa di trasmissione degli *OdF*.

In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle

Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della convenzione.

6. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un *OdF* sul presupposto

che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della convenzione

ovvero abbia ricevuto *OdF* oltre la concorrenza dell'importo massimo

contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi

dal ricevimento dell'*OdF*, informare dell'accaduto l'Amministrazione

Contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso al fine degli

adempimenti conseguenti.

7. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,

dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite richieste di

consegna (RdC). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti

Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la *RdC*, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le *RdC* debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

9. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle *RdC*.

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione è efficace dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale.

L'attivazione del service di fornitura, della durata di 48 (quarantotto) mesi decorre dalla data del positivo collaudo della strumentazione all'esito dei lavori di adeguamento edile ed impiantistico necessari per l'avvio del service previsti dal capitolato tecnico di gara e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo contrattuale potrà essere prorogata fino ad un massimo di ventiquattro (24) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.U.A.R.. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2. S.U.A.R. si riserva altresì di prorogare la convenzione in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto e a seguito dell'espletamento di

una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016. In

tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali

agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli.

Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore

ai sei mesi.

3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione

Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base dei

prezzi unitari netti riferiti all'offerta che risulta essere la seguente:

Lotto 3 - Sistema analitico integrato per preanalitica immunometria e chimica

clinica ASL 3 Genovese, come dettagliato nel documento Modello M6

dettaglio prezzi unitari, parte integrante del contratto ai sensi dell'art. 32

comma 14-bis D. Lgs. n. 50/2016, per **un totale complessivo presunto**

quadriennale del lotto pari ad € 7.376.223,60

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli

prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente

Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati

a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle

prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e,

pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori

non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni

Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della

	Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..	
	<u>Articolo 9 - Cauzione definitiva</u>	
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Stazione Unica di importo di Euro 368.812,00 tramite polizza fidejussoria n. 10377/00011963 rilasciata da Liberty Mutual Insurance Europe Se in data 10/08/2022, determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.	
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.	
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938	

Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Stazione Unica, fermo restando quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato Tecnico Prestazionale, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi OdF e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Od, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Stazione Unica, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.U.A.R..

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Unica.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Stazione Unica hanno facoltà di

dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del

22/08/2022, agli atti della Stazione Unica.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

10. Il Fornitore comunica che a seguito del rapporto di factoring/cessione di credito con Banca Farmafactoring S.p.A. in vigore fino al termine della Convenzione, i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente con le seguenti coordinate IBAN IT02V0500001601BO0990034359 e che su detto conto corrente sono abilitati ad operare i nominativi comunicati con nota del 22/08/2022, agli atti della Stazione Unica.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Stazione Unica e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Stazione Unica individua nel Dott. Giorgio Sacco, il Responsabile del Procedimento.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 5488560, indirizzo e-mail giorgio.sacco@regione.liguria.it.

3. La ASL 3 Genovese, con nota acquisita al protocollo generale A.Li.Sa n. 0002140 del 30/01/2020, ha nominato il Dott. Alessandro Lupi (e-mail:

alessandro.lupi@asl3.liguria.it) ed il Dott. Antonino Spitaleri (e-mail: antonino.spitaleri@asl3.liguria.it) rispettivamente RUP e DEC del lotto 3 della procedura di gara in oggetto.

4. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig. MAURIZIO VERGARA il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Stazione Unica, nonché di ciascuna Amministrazione.

5. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: tel. 06/52991555, numero di fax 06/52699024, indirizzo e-mail: add_italy_tender@abbott.com, indirizzo di posta elettronica certificata: add.ufficiogare@pec.it.abbott.com.

6. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

7. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 12 – Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in sub-appalto nella misura del 5,90% dell'importo massimo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Lavori edili ed impiantistici propedeutici alla installazione delle apparecchiature offerte;
- Attività di installazione, collaudo, assistenza tecnica e manutenzione, formazione su Analizzatore Liaison XL;

- Attività di installazione, collaudo, assistenza tecnica e manutenzione, formazione su Deionizzatori;

- Attività di installazione, collaudo, assistenza tecnica e manutenzione, formazione su Gruppi di continuità UPS;

- Attività di installazione, collaudo, assistenza tecnica e manutenzione, formazione su centrifughe;

- Montaggio, installazione e collaudo Arredi per area Corelab e per area validazione

3. Il fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

4. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

5. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

6. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli OdF, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

7. Il Fornitore si impegna a depositare presso SUAR, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del sub-appalto, la copia autentica del relativo contratto di sub-appalto e la documentazione prevista

dalla vigente normativa, inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del sub-appaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il sub-appaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti indicati nel termine previsto, SUAR non autorizzerà il sub-appalto. In caso di mancato deposito e/o incompletezza di taluno dei documenti richiesti nel termine indicato, SUAR richiederà al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando un ulteriore termine decorso inutilmente il quale il sub-appalto non verrà autorizzato.

8. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla SUAR. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della SUAR risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli OdF

9. È fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

10. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di sub-appalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in sub-appalto. In tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di SUAR e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini

di esecuzione del contratto.

11. Il Fornitore, si obbliga a sostituire i sub-appaltatori in relazioni ai quali

apposita verifica abbia accertato la sussistenza dei motivi di esclusione ex art.

80 D. Lgs. n. 50/2016

12. L'esecuzione delle attività sub-appaltate non può formare oggetto di

ulteriore sub-appalto

13. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016 il Fornitore deve

praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari

risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel

rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di

appalto.

14.. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di

Genova (GE) della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai

commi precedenti SUAR avrà la facoltà di risolvere la Convenzione.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 è fatto assoluto divieto

al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli OdF, a pena

di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore

dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Stazione Unica, pena

l'applicazione delle penali di cui all'art. 16. La Centrale procederà

all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme

restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

	2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura	
	senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
	3. La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini	
	dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere	
	stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere	
	notificate alle amministrazioni debentrici ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs.	
	n. 50/2016.	
	4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto,	
	all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore	
	economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui	
	C/C dedicati.	
	5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai	
	precedenti commi, S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di	
	dichiarare risolti di diritto la Convenzione ed i singoli OdF, per quanto di	
	rispettiva ragione.	
	<u>Articolo 14 - Modalità di esecuzione della fornitura/servizio</u>	
	1.La Fornitura è effettuata secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico	
	Prestazionale e nei relativi allegati.	
	<u>Articolo 15 - Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed</u>	
	<u>evoluzione tecnologica.</u>	
	1.Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto all'art. 15 del	
	Capitolato Tecnico Prestazionale.	
	<u>Articolo 16 - Penali</u>	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o cause imputabili	
	all'Amministrazione Contraente o, per quanto di competenza a S.U.A.R., in	

ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali così come previste dagli artt. 13-14-15-16-17 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

- a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF
- b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
- i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico

	Prestazionale;	
	j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all'art.	
	11 del Capitolato Tecnico Prestazionale;	
	k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016;	
	l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010;	
	m) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di S.U.A.R..	
	2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., S.U.A.R. può risolvere di diritto, in tutto o in	
	parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine	
	per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del	
	Fornitore, nei seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte di S.U.A.R. e/o delle singole Amministrazioni	
	Contraenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore	
	della Convenzione stipulata con il Fornitore;	
	b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni	
	presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il	
	termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai	
	sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere	
	di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi	
	dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	f) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF	
	ai sensi delle disposizioni che precedono;	

g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;

i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico;

j) subappalto non autorizzato;

k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010;

l) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016;

m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Articolo 18 – Risoluzione

1. Salvo quanto previsto all'art. 17 “*Clausola Risolutiva Espressa*”, in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non

inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di S.U.A.R., la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione a S.U.A.R. onde consentire le modifiche sul NECA.

8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da S.U.A.R..

8. Resta inteso che S.U.A.R. e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o degli OdF.

9. S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 19 - Recesso

1. S.U.A.R. ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la

	ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel	
	caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente	
	simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della	
	gestione degli affari del Fornitore;	
	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per	
	l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli	
	previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura	
	attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;	
	c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile	
	tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la	
	Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,	
	ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa	
	antimafia;	
	d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma	
	3 D.Lgs.n.159/2011 S.U.A.R. ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza	
	delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.	
	2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la	
	S.U.A.R. e le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni	
	effettuate.	
	3. S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art	
	109 D.Lgs. n.- 50/2016.	
	4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte	
	dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purchè	
	effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella	

presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi

ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671

c.c.

5. Qualora S.U.A.R. receda dalla Convenzione ai sensi dei commi precedenti,

non potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti

potranno a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione

alla PEC del Fornitore.

6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le

prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno

alcuno per le Amministrazioni contraenti.

7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di

recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore

prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della

fornitura/servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come

tale gestito da S.U.A.R. e/o dalle singole Amministrazioni Contraenti ai sensi

dell'art. 18 della presente Convenzione.

Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni

eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso

quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto

della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di

omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle

prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza

assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo

di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio

dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti,

nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, S.U.A.R. è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui S.U.A.R. o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del

	Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal	
	Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale	
	designazione consistono, in particolare:	
	a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure	
	di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE	
	n. 679/2016;	
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
	l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano	
	adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente	
	portata a conoscenza degli interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle	
	richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;	
	d) nel trasmettere a S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la	
	massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai	
	sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in	
	modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini	
	stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza	
	necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette	
	richieste;	
	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo	
	agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati,	
	sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche	
	periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento	
	dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;	

g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, ove richiesto.

Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica nella forma della scrittura privata sottoscritta a distanza.

2. L'imposta di bollo sugli originali digitali è assolta da S.U.A.R. in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 0051279 del 03/03/2022.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni non soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 23 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 24 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 25 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di

sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto), Art. 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 15 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica), Art. 16 (Penali), Art. 17 (Clausola risolutiva espressa), Art. 18 (Risoluzione), Art. 19 (Recesso), Art. 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 23 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 24 (Foro competente), Art. 25 (Clausola finale).

S.U.A.R. REGIONE LIGURIA Giorgio Sacco

ABBOTT S.r.l. Maurizio Vergara

